



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Del 25.03.2022	OGGETTO: Approvazione Schema Atto di Retrocessione Comune di Ponza / Luca Tagliamonte.
---------------------------------	---

L'anno Duemila ventidue il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 11:30 nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente Legge N.267 del 18 Agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in sessione Ordinaria.

Risultano Presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE		PRESENTI		
		SI	NO	
SINDACO	Ferraiuolo Francesco	x		
VICESINDACO	Mazzella Giuseppe	x		
CONSIGLIERI	Di Fazio Gennaro	x		
	Marcone Carlo	x		
	Nocerino Michele	x		
	Aversano Fabio	x		
	De Martino Gianluca	x		
	Califano Maria Gelsomina	x		
	Vitiello Giuseppe	x		
	Vigorelli Pier Lombardo (in modalità C/C)	x		
	Ambrosino Francesco (in modalità C/C)	x		
	Feola Giuseppe		x	
	Sandolo Maria Claudia	x		
	TOTALE PRESENTI		12	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Raffaele Allocca che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

- Prima dell'inizio della trattazione del punto esce dall'aula il C.C. Feola dichiarandosi incompatibile -
- illustra il punto il Sindaco spiegandolo dettagliatamente -
- Non si registrano interventi e successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Dott. Tagliamonte Luca nato a Ponza il 03.07.1956 e residente in via Salita Croce 27, codice fiscale TGL LCU 56L03 G871S, è proprietario dei terreni siti in Località Monte Pagliaro/Tre Venti del Comune di Ponza (LT) nello specifico: foglio 18 particelle 190, 11 (fabbricato rurale), 220, 297 e 296 (ex 34), 26 e foglio 15 particella 239;
- il Comune di Ponza ha emesso decreti di esproprio nei confronti di predette particelle ai fini della realizzazione di un Impianto di Rifiuti solidi Urbani e della Centrale Elettrica.

Visti i seguenti atti;

- D.G.M. n. 79/'80 del 12.04.1980 con cui erano stati redatti gli Stati di consistenza ed occupazione d'urgenza aree per la costruzione di un inceneritore;
- D.G.M. n. 201 del 1.08.1980 Realizzazione inceneritore Rifiuti Solidi Urbani con la quale aveva occupato – con procedura espropriativa d'urgenza e non portata a termine - le particelle del territorio comunale: foglio 18 particella 26 e foglio 18 particella 190;
- D.G.M. n. 218/'91 Autorizzazione ad esperire accordo bonario con i proprietari delle aree occupate per la realizzazione di opere pubbliche in cui si era cercato un accordo bonario nei confronti di vari espropriati;
- D.C.C. del 7.03.1997 n. 10 Approvazione variante al P.R.G. per la costruzione della Centrale Elettrica vengono trasformate in Zona per Attrezzature Collettive (Art. 23) le particelle n. 18/34 (poi frazionata in 18/296 e 18/297) e 18/26;
- D.C.C. del 22.01.1998 n. 3 Ampliamento area per Attrezzature Collettive – variante al P.R.G. Art. 23 - Approvazione variante al P.R.G. – viene ribadita la trasformazione in Zona per Attrezzature Collettive delle particelle di n. 18/34 e 18/26;
- l'esproprio in data 31.03.1998 notificato al Sig. Tagliamonte Luca per la Realizzazione impianti di depurazione e compattazione delle seguenti particelle: Foglio 18 particella n. 220 - foglio 18 particella n. 11 fabbricato rurale - foglio 18 particella n. 26 - foglio 15 particella n. 239;
- l'approvazione del frazionamento della particella 18/34 (zona per Attrezzature Collettive Art. 23) generando le particelle 18/297 e 18/296 in data 24.07.2000 protocollo 1941 del Catasto Latina al Comune di Ponza;
- D.G.M. n. 177 del 28.06.2000 con cui viene Redatto il piano particellare di esproprio che contiene la particella 18/34 per 552 mq (si desume che sia solo la nuova 18/297);
- l'esproprio dell'intera particella 18/34 in data 05.07.2000 notificato dal Comune di Ponza al Sig. Tagliamonte Luca;
- D.G.M. del 03.04.2003 n. 113 con cui viene approvato il procedimento espropriativo cumulativo ed in cui è inserita tra le altre la particella 18/34;
- l'Accordo di Programma Regione Lazio del 20.12.2004 n. 318103 con cui viene effettuata Variazione al P.R.G. di Ponza trasformando le particelle 18/297 e 18/296 a Zona per Attrezzature Collettive art. 23 del P.R.G.;
- l'avviso di esproprio delle particelle 18/296 e 18/297 notificato in data 01.02.2005 prot. 674 del Comune di Ponza;
- D.C.C. del 28.02.2005 n.1 Recepisce l'accordo di Programma per variante al P.R.G. elencando al n. 1 ditta Tagliamonte Luca foglio 18/296-297;

- D. C.C. del 09.07.2007 n. 09 viene adottato l'Accordo di Programma trasferimento di Centrale SEP in località Monte Pagliaro;

Considerato che:

- in data 24.11.2008 prot. 8715 il Comune ha adottato un decreto di esproprio per l'acquisizione delle particelle tra cui la n. 296 e n. 297 del foglio 18 nei confronti del Dott. Luca Tagliamonte;
- il Commissario Prefettizio, con delibera del 22.02.2012 n. 4, ha approvato il Verbale di Transazione tra il Dr. Tagliamonte Luca ed il Comune di Ponza per un importo complessivo di 600.000,00 euro a fronte di tutti i terreni oggetto di espropri vari e la chiusura delle liti pendenti;
- che con determina del 14.02.2013 n. 16 il Sindaco, in qualità di Responsabile dell'ufficio tributi, aveva disposto la liquidazione della 1^a tranche dell'accordo Commissariale pari a 100.000,00 annui.

Rilevato che:

- il Comune di Ponza non ha mai emesso alcun pagamento nei confronti del Dott. Tagliamonte Luca per tutti gli espropri;
- non è stato corrisposto alcun importo, da parte del Comune, a titolo di indennità di esproprio e neppure a titolo di risarcimento del danno per occupazione d'urgenza dei terreni di proprietà del dott. Luca Tagliamonte;
- nessun decreto di esproprio verso il Dott. Tagliamonte Luca è mai stato trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari di Latina, per cui i terreni risultano tutt'ora in suo capo;
- l'indennità offerta dal Comune di Ponza per il detto esproprio e per l'occupazione di fatto delle particelle 296 e 26 del foglio 18 non è stata mai accettata dalla ditta espropriata per cui è scaturito un complesso contenzioso fra il Dr. Tagliamonte ed il Comune di Ponza di natura amministrativa (TAR del Lazio e Consiglio di Stato) nonché di natura civile (Suprema Corte di Cassazione);
- attualmente è pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma un giudizio relativo all'indennità di stima dell'indennità di esproprio (RG 3582/18) proprio al fine di verificare la sussistenza di un accordo transattivo che, nel caso non venisse perfezionato, determinerebbe il passaggio in decisione della causa;

Visto che:

- la società S.E.P Società Elettrica Ponzese spa svolge il servizio di produzione , distribuzione e vendita di energia nell'isola di Ponza, ed all'esito della procedura di gara indetta dal Comune di Ponza per "Realizzazione, Gestione ed Esercizio della Centrale Elettrica in Località Monte Pagliaro la "Realizzazione, Gestione ed Esercizio della Centrale Elettrica in Località Monte Pagliaro"- mediante dialogo competitivo ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs n. 163/2006 con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 - è risultata aggiudicataria di detta procedura;
- a seguito di ciò veniva sottoscritto il relativo contratto dal Segretario comunale di Ponza rep. 707/2017 del 18.2017, tra il Comune di Ponza e la società Elettrica Ponzese spa avente ad oggetto la convenzione per l'affidamento in concessione, da parte del Comune di Ponza alla società Elettrica Ponzese spa, della realizzazione, Gestione ed Esercizio della detta Centrale Elettrica in località Monte Pagliaro;
- il terreno di cui alla particella n. 297 del foglio 18 di mq. 552 è bene strumentale ai fini della realizzazione dell'opera di cui alla menzionata concessione.

Dato atto che:

il dott. Tagliamonte Luca è attualmente il proprietario dei terreni citati in narrativa – giusto atto notaio Fuccillo Guido raccolta n. 11982 repertorio n. 36330 del 16.11.1990 registrato a Formia il 03.12.1990 al n. 2831.

Visto che:

- le mutate condizioni e trattative tra il dott. Tagliamonte Luca ed il Comune di Ponza hanno portato ad instaurare delle trattative per il bonario componimento della lite pendente;
- il Comune di Ponza ed il dott. Tagliamonte Luca hanno trovato, anche con il consenso dei due avvocati difensori avv. Giacomo Mignano (Comune di Ponza) e avv. Gianluca Piccinni (Tagliamonte Luca) un accordo tra le parti per porre fine al contenzioso pendente dinanzi alla Corte di Appello civile.

Considerato che:

il dott. Tagliamonte Luca nato a Ponza il 03.07.1956 e residente in via Salita Croce codice fiscale TGL LCU 56L03 G871S - assistito dall' avv. Piccinni Gianluca – ha proposto al Comune di Ponza, per la chiusura di ogni lite propone la seguente offerta alle condizioni:

i) la retrocessione da parte del Comune, a titolo gratuito, in favore dello scrivente delle seguenti particelle espropriate: Comune di Ponza foglio 18 particelle 26, 296, 297.

ii) cessione da parte del dott. Tagliamonte Luca, a titolo gratuito, al patrimonio del Comune di Ponza delle seguenti particelle: Comune di Ponza foglio 18 particelle 190, 11 (fabbricato rurale), 220 e foglio 15 particella 239, particelle che verranno acquisite definitivamente al patrimonio comunale.

Accertato che:

- all'epoca dei fatti i terreni erano di proprietà di Tagliamonte Nunzio - Tagliamonte Antonio e pervenuti tutti a Tagliamonte Luca per successione/divisione /vendita regolata da atto Notaio Guido Fuccillo di Formia Racc. n. 11982 Rep. N. 36330 del 16.11.1990, trascritto alla Conservatoria RR.II. di Latina al Reg. Part. n. 14766 reg. gen. n. 20882 il 27.11.1990;

- che il proprietario Dott. Tagliamonte Luca codice fiscale TGL LCU 56L03 G871S, per tutte le particelle né vanta tutt'ora il diritto di proprietà come da ultima visura effettuata presso Agenzia Entrate – Direzione provinciale di Latina – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare – Ispezione n. 190107/3 del 2018 in data 23.07.2018, in cui non vi è nessuna trascrizione “contro” per i terreni citati.

Dato atto che il Comune di Ponza si impegna a non mutare e mantenere lo stato attuale di classificazione al P.R.G. in vigore ed a non emettere altri decreti espropriativi sulle particelle restituite al Tagliamonte;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 dai Responsabili dei Servizi interessati;

Con votazione palese espressa per alzata di mano con il seguente risultato:

Presenti 12 - Votanti 12 - Favorevoli 9 – Contrari 1 (Vigorelli) - Astenuti 2 (Ambrosino-Sandolo),

DELIBERA

1. **Di Dare Stto** di quanto in premessa.
2. **Di Autorizzare** il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, alla sottoscrizione dello schema di retrocessione in nome e per conto e nell'interesse del Comune di Ponza.
3. **Di Stabilire** in esecuzione dello schema di retrocessione allegato (**All.A**), che il dott. Tagliamonte Luca nato a Ponza il 03.07.1956 e residente in via Salita Croce codice fiscale TGL LCU 56L03 G871S, a saldo e stralcio a definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma, ceda al Comune di Ponza, a titolo gratuito le seguenti particelle: Comune di Ponza foglio 18 particelle 190, 11 (fabbricato rurale), 220 e foglio 15 particella 239, particelle che verranno acquisite definitivamente al patrimonio comunale di contro, il

Comune di Ponza, sempre in esecuzione del predetto accordo transattivo, cede al dott. Tagliamonte Luca, sempre a titolo gratuito, le seguenti particelle: Comune di Ponza foglio 18 particelle 26, 296, 297 libere da ogni gravame espropriativo.

4. Di Demandare agli uffici competenti l'esecuzione del predetto accordo transattivo.

INDI

Con separata ed apposita votazione resa nei modi di legge,

Presenti 12 - Votanti 12 - Favorevoli 9 – Contrari 1 (Vigorelli) - Astenuti 2 (Ambrosino-Sandolo),

DELIBERA

Di Dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

SCHEMA DI RETROCESSIONE

L'anno **2022**, il giorno ____ del mese di _____ nella sede del Comune di Ponza (LT) piazza C. Pisacane,

TRA

il **Comune di Ponza** nel suo legale rappresentante pro tempore, Sindaco, Prof. Francesco Ferraiuolo, autorizzato da delibera Consiglio Comunale n. 13 del 25/03/2022, esecutiva ai sensi di legge,

E

Luca Tagliamonte nato a Ponza il 03.07.1956 e residente in Ponza via Salita Croce 27, carta identità n. AY 9994393 rilasciata dal Comune di Ponza il 11.06.2019 con scadenza il 03.07.2029 codice fiscale TGL LCU 56L03 G871S.

Premesso:

- che il sig. Tagliamonte Luca è tuttora proprietario dei terreni siti nel Comune di Ponza (LT) in Località *Monte Pagliaro*, catastalmente identificati: foglio 18 particelle 190, particella 11 (fabbricato rurale), particella 220, particella 297 e 296 (derivanti dal frazionamento della particella 34), particella 26 e foglio 15 particella 239;
- che il Comune di Ponza ha emesso decreti di esproprio nei confronti di predette particelle ai fini della realizzazione di un *Impianto di Rifiuti solidi Urbani* e della *Centrale Elettrica*.

Richiamati gli Atti:

- G.M. n. 79/1980 del 12.04.1980 con cui erano stati redatti gli *Stati di consistenza ed occupazione d'urgenza aree per la costruzione di un inceneritore*;
- G.M. n. 201 del 1.08.1980 *Realizzazione inceneritore Rifiuti Solidi Urbani* con la quale il Comune aveva occupato con procedura espropriativa d'urgenza, mai perfezionata, i seguenti terreni contraddistinti le particelle del territorio comunale: foglio 18 particella 26 e foglio 18 particella 190;
- G.M. n. 218/1991 *Autorizzazione ad esperire accordo bonario con i proprietari delle aree occupate per la realizzazione di opere pubbliche* in cui si era cercato un accordo bonario nei confronti di vari espropriati;
- C.C. del 7.03.1997 n. 10 *Approvazione variante al P.R.G. per la costruzione della Centrale Elettrica* vengono trasformate in "Zona per Attrezzature Collettive" (Art. 23) le particelle n. 18/34 (poi frazionata in 18/296 e 18/297) e 18/26;
- C.C. del 22.01.1998 n. 3 *Ampliamento area per Attrezzature Collettive – variante al P.R.G. Art. 23*
- *Approvazione variante al P.R.G.* – viene ribadita la trasformazione in "Zona per Attrezzature Collettive" delle particelle n. 18/34 e 18/26;

Considerato che:

- in data 31.03.1998 il Comune notifica a Tagliamonte Luca il decreto di esproprio per la *Realizzazione impianti di depurazione e compattazione* delle seguenti particelle: foglio 18 particella n. 220; foglio 18 particella n. 11 fabbricato rurale; foglio 18 particella n. 26; foglio 15 particella n. 239;
- in data 24.07.2000, protocollo 1941 del Catasto Latina, al Comune di Ponza viene *Approvato il frazionamento della particella 18/34* (zona per Attrezzature Collettive Art. 23) generando le particelle 18/297 e 18/296;
- con delibera di G.M. n. 177 del 28.06.2000 venne *Redatto il piano particellare di esproprio* che

- contiene la particella 18/34 per 552 mq. (si desume che sia solo la nuova 18/297);
- in data 05.07.2000 il Comune di Ponza notifica a Tagliamonte Luca l'esproprio dell'intera particella 18/34;
 - con delibera di G.M. del 03.04.2003 n. 113 venne approvato il procedimento espropriativo cumulativo ed in cui è inserita tra le altre la particella 18/34;
 - con Accordo di Programma Regione Lazio del 20.12.2004 n. 318103 venne effettuata *Variazione al P.R.G. di Ponza* trasformando le particelle 18/297 e 18/296 a Zona per Attrezzature Collettive art. 23 del P.R.G.;
 - in data 01.02.2005 prot. 674 Il Comune di Ponza notifica a Tagliamonte Luca l'avviso di esproprio delle particelle 18/296 e 18/297;
 - con delibera di C.C. del 28.02.2005 n.1 venne recepito *l'accordo di Programma per variante al P.R.G.* elencando al n. 1 ditta Tagliamonte Luca foglio 18 nn. 296 e 297;
 - con delibera di C.C. del 09.07.2007 n. 09 venne adottato *l'Accordo di Programma per il trasferimento della Centrale S.E.P. in località Monte Pagliaro*;
 - in data 24.11.2008 prot. 8715 il Comune emise *Decreto di esproprio* per l'acquisizione delle part. tra cui la n. 296 e n. 297 del foglio 18;
 - il Commissario Prefettizio con delibera del 22.02.2012 n. 4 approvava il *Verbale di Transazione tra il Dr. Tagliamonte Luca ed il Comune di Ponza per un importo complessivo di 600.000,00 euro* a fronte di tutti i terreni oggetto di espropri vari e la chiusura delle liti pendenti;
 - con determina del 14.02.2013 n. 16 il Sindaco in qualità di Responsabile dell'ufficio tributi aveva disposto la liquidazione della 1^ tranche dell'accordo Commissariale pari a 100.000,00 annui.

Dato Atto che:

- il Comune di Ponza non ha mai corrisposto alcun indennizzo espropriativo e nessuna somma, neppure a titolo risarcitorio, per il danno derivante dall'occupazione d'urgenza dei terreni di proprietà di Luca Tagliamonte per tutti gli espropri citati;
- nessun decreto di esproprio verso Tagliamonte Luca è mai stato trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari di Latina, per cui i terreni risultano tutt'ora intestati al dott. Luca Tagliamonte;
- l'indennità offerta dal Comune di Ponza per il detto esproprio e per l'occupazione di fatto delle particelle 296 e 26 del foglio 18 non è stata mai accettata dalla ditta espropriata per cui è scaturito un complesso contenzioso fra il Tagliamonte Luca ed il Comune di Ponza sia dinanzi al Tar Lazio che dinanzi al Consiglio di Stato, la Corte di Appello di Roma e la Suprema Corte di Cassazione; attualmente è pendente un giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Roma RG 3582/18

Rilevato che:

il dott. Tagliamonte è attualmente il proprietario dei terreni citati in narrativa, giusto atto notaio Fuccillo Guido raccolta n. 11982 repertorio n. 36330 del 16.11.1990 registrato presso Uff. Registro di Formia il 03.12.1990 al n. 2831.

Considerato che:

- il Comune non ha utilizzato tali terreni per la realizzazione dell'opera pubblica e che pertanto costituisce diritto potestativo del proprietario dei terreni espropriati di richiedere la restituzione delle aree in oggetto, per le parti non utilizzate, ai sensi dell'art. 47 Dpr 327/01;
- seguito dell'opposizione dell'indennità di esproprio promossa dal dott. Tagliamonte dinanzi alla Corte di Appello civile di Roma nei confronti del Comune di Ponza, le parti per definire bonariamente la vicenda sottoscrissero un atto di transazione con il Commissario Prefettizio del Comune di Ponza formalizzato con la delibera n. 4 del 22.2.2012 il cui contenuto si trascrive integralmente:
"Premesso che: sono pendenti una serie di procedimenti intentati dal Sig. Luca Tagliamonte nei confronti del Comune di Ponza, per ottenere un'idonea indennità di esproprio di alcuni terreni sottratti al possesso del ricorrente per la realizzazione di opere pubbliche e più precisamente un'area di trasferimento dei RR.SS.UU. ed un opificio da adibirsi a nuova centrale elettrica; Il primo di tali

procedimenti ha visto soccombente l'Ente nel giudizio di primo grado e profilarsi analoga conclusione in quello pendente avanti la Corte di Appello di Roma, Sez. I (R.G. n. 1835/2008); La sentenza emessa in relazione ad un secondo procedimento proposto innanzi al Tar Lazio -Sez. di Latina (R.G. n. 652/2006), al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti subiti in dipendenza della occupazione dei suoli di sua proprietà, poneva all'Ente l'alternativa tra l'acquisto delle aree interessate al prezzo di mercato o la restituzione con la rimessa in pristino delle stesse con un presumibile costo di portata insostenibile per il Comune di Ponza; Al fine di evitare ulteriori gravosi impegni economici, anche in considerazione della precaria situazione finanziaria del Comune, questa Amministrazione commissariale si adoperava e con i propri legali, in contraddittorio con i legali del Dr. Luca Tagliamonte, raggiungeva un accordo transattivo nel quale veniva stabilito di corrispondere al Sig. Tagliamonte la somma di € 600.000,00 (seicentomila/00) onnicomprensiva, a stralcio e transazione di ogni pretesa; La somma sopra stabilita risulta congrua, allo stato dei fatti, come si evince dalla perizia di valutazione redatta in data 10.02.2012 dal Dr. Ing. Filippo Milazzo che la presentava al protocollo in data 13.02.2012 e registrata al n. 1194; Tale transazione, che comporta un considerevole risparmio per le casse dell'Ente, dovrà essere sicuramente approvata con atto formale che dovrà poi essere sottoscritto per accettazione dal Dr. Luca Tagliamonte o dai suoi legali rappresentanti; Il Servizio Finanziario ha manifestato l'impossibilità ad erogare in unica soluzione la somma concordata per mancanza di liquidità in cassa e prospettato la possibilità di erogare nel corrente esercizio la somma di Euro 100.000,00 che potrà essere reperita e resa liquida mediante anticipazione da richiedere alla PubblAlifana s.r.l., e di corrispondere la restante parte di 500.000,00 mediante rate da 100.000,00 Euro cadauna da iscriversi nei bilanci per gli esercizi finanziari dal 2013 e fino al 2017; Tutto quanto premesso Visto il parere favorevole espresso dal Sig. Revisore dei Conti; Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-urbanistica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000 dai rispettivi responsabili dei settori; Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del T.U.E.L. 267/2000; DELIBERA 1) Le premesse si intendono tutte integralmente qui riportate ed approvate quali presupposti per l'adozione del seguente provvedimento; 2) Di approvare l'atto di transazione da sottoscrivere, tra il Comune di Ponza ed il Dr. Luca Tagliamonte che prevede l'erogazione al Tagliamonte della somma di Euro 600.000,00 ad estinzione del credito dallo stesso vantato nei confronti del Comune di Ponza a seguito dei ricorsi instaurati per l'ottenimento di un'idonea indennità di esproprio per i terreni di proprietà del medesimo acquisiti dal Comune di Ponza per la realizzazione di OO.PP. e risultante dai procedimenti n. 1835/2008 presso la Corte di Appello di Roma e n. 503/2010 presso il T.A.R. del Lazio-Sezione Decentrata di Latina; 3. Di stabilire che l'importo di Euro 600.000,00 potrà essere corrisposto al Dr. Luca Tagliamonte nel modo seguente -nel corrente esercizio la somma di Euro 100.000,00 che potrà essere reperita e resa liquida mediante anticipazione da richiedere alla PubblAlifana s.r.l.; -la restante parte di 500.000,00 mediante rate da 100.000,00 Euro cadauna da iscriversi nei bilanci per gli esercizi finanziari dal 2013 e fino al 2017; 4. Disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Sig. Tagliamonte Luca per la firma di accettazione, al Servizio Finanziario perché provveda all'esecuzione di quanto stabilito al punto 3 del Dispositivo."

III) Con successiva determina n. 16 del 14 febbraio 2013 prot. 1449 il Sindaco di Ponza così dispose: "Premesso che: la deliberazione n. 4 del 22.02.2012 il Commissario Prefettizio disponeva: di approvare l'atto di Transazione da sottoscrivere tra il Comune di Ponza ed il Dr. Luca Tagliamonte che prevede l'erogazione al Tagliamonte della somma di Euro 600.000,00 ad estinzione del credito dallo stesso vantato nei confronti del Comune di Ponza a seguito dei ricorsi instaurati per l'ottenimento di un'idonea indennità di esproprio per i terreni di proprietà del medesimo acquisiti dal Comune di Ponza per la realizzazione di OO. PP. e risultante dai procedimenti n. 1835/2008 presso la Corte di Appello di Roma e n. 503/2010 presso il T.A.R. del Lazio - Sezione Decentrata di Latina; 3. Di stabilire che l'importo di Euro 600.000,00 potrà essere corrisposto al Dr. Luca Tagliamonte nel modo seguente: -nel corrente esercizio la somma di Euro 100.000,00 che potrà essere reperita e resa liquida mediante anticipazione da richiedere alla PubblAlifana s.r.l.; la

restante parte di 500.000,00 mediante rate da 100.000,00 Euro cadauna da iscriversi nei bilanci per gli esercizi finanziari dal 2013 ai 2017; 4. Disporre che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Sig. Tagliamonte Luca per la firma di accettazione, al Servizio Finanziario perché provveda all'esecuzione di quanto stabilito al punto "3" del dispositivo. la deliberazione n. 15 del 31.03.2012 del Sub. Commissario disponeva..... 2) Di modificare al punto "3" del precedente atto commissariale n. 4/2012 sostituendo la formulazione dello stesso con le seguenti parole: "Di stabilire che l'importo di Euro 600.000,00 potrà essere corrisposto al Dr. Luca Tagliamonte mediante assunzione di un mutuo di pari importo da richiedere alla Cassa DD.PP.; Di assumere con la Cassa DD.PP. un mutuo di Euro 600.000,00 per finanziare gli oneri che scaturiscono dalla sottoscrizione dell'atto transattivo con il Dr. Tagliamonte Luca per i motivi ampiamente detti nelle premesse; 3) Di iscrivere sia nella parte entrata che nella parte uscita del predisponendo bilancio per l'esercizio finanziario 2012 gli stanziamenti per allocare rispettivamente le risorse e le spese necessarie all'attuazione del presente dispositivo; 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per il seguito di propria competenza. In esecuzione della su riportata deliberazione n. 15/2012 del Sub. Commissario, con nota n. 3027 dell' 11.04.2012 il Servizio Finanziario richiedeva alla Cassa DD.PP. il deliberato mutuo di Euro 600.000,00; Nel mentre, con deliberazione n. 24 del Commissario Prefettizio veniva indetta gara d'appalto per la realizzazione della Centrale Elettrica in località "monte Pagliaro" e, nell' esaminare tutta la documentazione inerente tale Opera Pubblica, emergeva che per il finanziamento dell'opera già era stato acceso presso la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di € Euro 1.107.182,32, pari a 2.143.000.000 di vecchie lire, in data 24.01.2001 con posizione n. 4381202,00. Tale importo corrispondeva all'importo risultante dal relativo quadro economico approvato dove fra l'altro erano inserite per spese di esproprio Lit. 114.000, pari ad Euro 58.876,08. Accertata tale situazione, su proposta del Commissario, d'accordo con il Sig. Revisore dei Conti e di concerto con il Responsabile del Servizio LL.PP. fu deciso, al fine di non aggravare ulteriormente la situazione debitoria dell'Ente, di revocare la richiesta di mutuo avanzata con nota n. 3027 dell'11.04.2012 e richiedere quindi alla Cassa la somma di Euro 58.876,08 da trarsi sul mutuo posizione n. 4381202,00 in modo da corrispondere, unitamente alla somma di Euro 41.123,92 da reperire nel bilancio comunale per l'esercizio finanziario 2012, la quota di Euro 100.000,00 al dr. Luca Tagliamonte per l'esercizio 2012, salvo il riesaminare il tutto con il perfezionarsi degli adempimenti consequenziali alla citata gara d'appalto. Quanto su riportato veniva eseguito dal Servizio Finanziario in data 30.aprile.2012 con nota n. 3676 ed in data 02.05.2012 con nota n. 3711. In riscontro alla richiesta avanzata con nota n. 3711 del 2.05.2012 l'Istituto mutuante erogava la somma di Euro 58.876,08 che veniva introitata con reversale n. 169 in pari data e versata in Tesoreria con destinazione specifica. Accertata la possibilità di poter disporre il pagamento a favore del Dr. Luca Tagliamonte della somma di Euro 100.000,00, quale prima tranche per l'esercizio 2012, scaturente dall'atto transattivo approvato dal Commissario prefettizio n. 4 del 22.02.2012 mediante l'erogazione della somma di Euro 58.876,08 pervenuti, come detto, dalla Cassa DD.PP. e di Euro 41.123,92 mediante prelievo dalla cassa comunale con imputazione della somma per Euro 58.876,08 al cap.3153, codice 2.08.02.01 R.P. 2001 e per Euro 41.123,92, al cap. 3156 codice 2.08.02.02 R.P. 2012, entrambi riportati nel predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013. Tutto quanto premesso ed accertato DETERMINA 1) Le premesse si intendono integralmente qui riportate ed approvate quale presupposto all'adozione del seguente dispositivo; 2) Liquidare, per le motivazioni tutte riportate in premessa, al Dr. Luca Tagliamonte, quale prima tranche per l'esercizio 2012 la somma di Euro 100.000,00 scaturente dall'atto transattivo approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 22.02.2012; 3) Imputare la somma come sopra quantificata per Euro 58.876,08 al cap.3153, codice 2.08.02.01 R.P. 2001 e per Euro 41.123,92, al cap. 3156 codice 2.08.02.02 R.P. 2012 del predisponendo bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013; 4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Finanziario per il pagamento di quanto determinato e per l'iscrizione nei bilanci dei successivi esercizi delle somme così come previsto nell'atto transattivo approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 4 del 22.2.2012".

-il Comune di Ponza non ha mai provveduto al pagamento di nessuna delle somme indicate in detta determina e pertanto il dott. Tagliamonte ha riattivato il contenzioso già proposto nei confronti del Comune sia davanti alla Corte di Appello di Roma ai fini del pagamento della indennità di esproprio relativa alle particelle n. 296 e n. 297 del foglio 18, sia davanti al TAR del Lazio ai fini del pagamento -dei danni conseguenti alla occupazione delle particelle di cui al punto Ib) che precede.

Considerato che entrambe le parti, al fine di definire il giudizio pendente dinanzi alla Corte di Appello di Roma, alquanto oneroso per il Comune, hanno trovato, anche con il consenso dei due avvocati difensori avv. Giacomo Mignano (Comune di Ponza) e avv. Gianluca Piccinni (Tagliamonte Luca) un accordo tra le parti alle seguenti condizioni:

- a) cessione da parte del dott. Tagliamonte Luca, a titolo gratuito, al patrimonio del Comune di Ponza delle seguenti particelle: Comune di Ponza foglio 18 particelle 190, 11 (fabbricato rurale), 220 e foglio 15 particella 239, particelle che verranno acquisite definitivamente al patrimonio comunale.
- b) retrocessione da parte del Comune, a titolo gratuito, in favore di Tagliamonte Luca delle seguenti particelle espropriate non utilizzate: Comune di Ponza foglio 18 particelle 26, 296, 297 con dichiarazione di inefficacia dei procedimenti espropriativi relativi a tali particelle;
- c) Il dott. Tagliamonte rinuncia nei confronti del Comune, all'indennizzo e al risarcimento di danni oggetto dell'azione svolta in giudizio;
- d) Il dott. Tagliamonte rinuncia altresì a richiedere il risarcimento dei danni futuri che trovino origine, fondamento o anche soltanto occasione nei fatti dedotti o deducibili nei giudizi di cui in premessa dell'accordo;
- e) il Comune di Ponza, preso atto di quanto sopra, rinuncia all'esproprio sulle particelle dei terreni sopra evidenziati, considerata l'inservibilità delle aree, ed accetta di retrocederle a titolo gratuito nell'ottica transattiva reciproca;
- f) tutte le spese legali del giudizio di impugnazione avanti la Corte d'Appello di Roma si intendono interamente compensate tra le stesse parti.

Preso Atto, altresì, che:

- all'epoca dei fatti i terreni erano di proprietà di Tagliamonte Nunzio; Tagliamonte Antonio e pervenuti tutti a Tagliamonte Luca per successione/divisione/vendita regolata da atto Notaio Guido Fuccillo di Formia Racc. n. 11982 Rep. N. 36330 del 16.11.1990, trascritto alla Conservatoria RR.II. di Latina al Reg. Part. n. 14766 Reg. Gen. n. 20882 il 27.11.1990;
- che il proprietario Tagliamonte Luca codice fiscale TGL LCU 56L03 G871S risulta tuttora proprietario di tutte le particelle, come da ultima visura effettuata presso *Agenzia Entrate – Direzione provinciale di Latina – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare* – Ispezione n. 190107/3 del 2018 in data 23.07.2018, in cui non vi è nessuna trascrizione pregiudizievole per i terreni citati.
- Il Comune di Ponza si impegna a non mutare e mantenere lo stato attuale di classificazione al P.R.G. in vigore ed a non emettere altri decreti espropriativi sulle particelle restituite al Tagliamonte.
- Il Comune di Ponza, a seguito della sottoscrizione dello schema di retrocessione agli atti consequenziali con opportuno provvedimento dirigenziale;

Valutata la convenienza di quanto espresso nel preambolo del presente atto e quindi, tenuto conto del rischio complessivo del contenzioso tanto nell'an che nel quantum debeatur (circa 600.000,00 euro oltre interessi legali), dell'assenza di esborsi diretti a carico del Comune di Ponza, e dell'acquisizione gratuita da parte del Comune di Ponza di altre particelle di proprietà del dott. Luca Tagliamonte;

Ritenuto il presente Accordo conveniente per l'Amministrazione Comunale in quanto permette di definire una lite pendente con un notevole risparmio per casse dell'Ente;

Richiamato l'art. 1965 del C.C. il quale definisce la transazione come il "*contratto col quale le parti,*

facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”;

Valutata, insieme al proprio legale Avv. Giacomo Mignano, la concreta sussistenza di una alea di giudizio sfavorevole al Comune nel caso di prosecuzione del giudizio avanti alla Corte d’Appello di Roma così come;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti in maniera definitiva, si conviene quanto segue:

- 1 - Il Comune di Ponza acquisisce al patrimonio comunale, a titolo gratuito, dal dott. Tagliamonte Luca nato a Ponza il 03.07.1956 e residente in via Salita Croce codice fiscale TGL LCU 56L03 G871S, le particelle di terreno foglio 18 particelle 190, 11 (fabbricato rurale), 220 e foglio 15 particella 239.**
- 2 – Il Comune di Ponza retrocede a titolo gratuito al dott. Tagliamonte, ai sensi dell’art. 47 Dpr 327/01, le seguenti particelle: Comune di Ponza foglio 18 particelle 26, 296, 297 libere da ogni gravame espropriativo e con pieno diritto di riviviscenza, nell’ottica dell’accordo di retrocessione, stante la loro inservibilità ai fini dell’esproprio.**

**Per il Comune di Ponza
Legale Rappresentante
Sindaco
Pro. Francesco Ferraiuolo**

Dr. Luca Tagliamonte

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Raffaele Allocca



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Raffaele Allocca



Del che si è redatto il presente verbale, **approvato** e sottoscritto:

Il Presidente	Il Segretario Comunale
f.to Prof. Francesco Ferraiuolo	f.to Dott. Raffaele Allocca



Il sottoscritto Segretario Comunale Allocca Raffaele, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio, per rimanervi per quindici giorni consecutivi, con il N. 13 a partire dal _____, ai sensi dell'art. 124 della legge 18 agosto 2007

che la presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n.

267/2000

Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla residenza comunale, li

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

